

COMUNE DI MIAZZINA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla delibera di C.C. n. 15 del 01/10/2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni di Legge

1. E' compito della Legge dettare le norme in tema di elezione del Consiglio Comunale, convalida degli eletti, durata della carica, casi di scioglimento, prerogative, casi d'incompatibilità, decadenza, ineleggibilità e la surroga dei Consiglieri comunali.
2. E' altresì compito della Legge regolare la convocazione del Consiglio in prima seduta e l'approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 2 – Composizione

1. Partecipano al Consiglio comunale, oltre al Sindaco che lo presiede e ai singoli Consiglieri eletti che lo compongono e aventi diritto di intervento, altresì gli Assessori di nomina esterna, i quali però possono intervenire esclusivamente su argomenti di loro stretta competenza e se interpellati in merito, nonché il Segretario Comunale, con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza giuridica.

Art. 3 – Ufficio di Presidenza

1. Il Sindaco presiede il Consiglio. Ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto comunale, rappresenta il Comune e sovrintende all'attività del Consiglio stesso.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio.

TITOLO II

CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 – Consiglieri

1. I Consiglieri sono soggetti alla disciplina degli Artt. 14 e 15 dello Statuto comunale.

Art. 5 – Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti a norma dell'Art. 17 dello Statuto comunale. La designazione dei capigruppo avviene in seno ai singoli gruppi, con comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
2. Le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta consiliare successiva.
3. Identica procedura dovrà essere seguita in caso di sostituzione di un capogruppo.

4. Le dimissioni nonché il passaggio ad altro raggruppamento da parte di un capo- gruppo o di qualunque altro Consigliere, devono essere comunicate dai singoli interessati, in forma scritta con lettera depositata presso la Segreteria comunale e al Presidente del Consiglio.

In tali casi, le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta utile del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di capogruppo o il passaggio di singoli Consiglieri ad altri gruppi, se comunicate direttamente durante i lavori consiliari, vengono verbalizzate a cura del Segretario e in tali casi non deve essere fornita alcuna comunicazione scritta.

Art. 6 – Conferenza dei Capi – Gruppo

1. La conferenza dei Capi – gruppo è costituita dai Capi – gruppo e dal Sindaco o suo delegato, che la convoca e la presiede.
2. Essa ha il compito di regolare e concordare i rapporti tra i vari gruppi e di programmare i lavori consiliari e delle commissioni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 – Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consigliere del Municipio.
2. Il Sindaco, sentita la conferenza dei Capi – gruppo, può disporre che singole riunioni vengano tenute in luogo diverso dalla sede municipale.
3. I cittadini devono essere informati delle convocazioni del Consiglio affinché vi possano assistere.

Art. 8 – Sessioni e convocazione

1. Le sessioni del Consiglio sono ordinarie o straordinarie, secondo le disposizioni dello Statuto comunale.
2. I periodi delle sessioni e le modalità di convocazione delle stesse sono regolati dall'art. 11 dello Statuto comunale.
3. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso scritto notificato al domicilio indicato dai Consiglieri comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di convocazione può essere spedito, previo consenso dell'interessato, via fax o posta elettronica.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e con manifesto in altri luoghi pubblici.
5. I consiglieri possono esaminare preventivamente, negli appositi fascicoli messi a loro disposizione presso la Segreteria comunale, le proposte di deliberazione che devono essere depositate; tale facoltà potrà essere esercitata nei seguenti termini:
 - a) Entro 5 gg in caso di convocazione ordinaria (esclusi i festivi)
 - b) Entro 3 gg in caso di convocazione straordinaria (escluso i festivi)
 - c) 1 giorno nel caso di convocazione d'urgenza.
6. Rimangono fermi eventuali termini diversi stabiliti da specifiche norme.

Art. 9 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Sindaco.
2. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine cronologico proposto.
3. Ciascun Consigliere, cui lo Statuto riconosce iniziativa deliberativa, può depositare presso la Segreteria una proposta su argomenti di competenza consiliare. Il Sindaco inserisce la proposta nel primo ordine del giorno utile successivo al deposito della proposta.
4. Qualora la proposta esuli dalla competenza consiliare, il Sindaco ne dispone l'archiviazione, dandone motivata comunicazione al Consigliere.

Art. 10 – Validità delle sessioni

1. L'Art. 9 dello Statuto comunale stabilisce il quorum per la validità delle sessioni.
2. Tra la prima e la seconda convocazione, che dovrà necessariamente tenersi in altro giorno, dovranno in ogni caso trascorrere almeno 24 ore.
3. All'ora indicata nell'avviso di convocazione per l'inizio dei lavori il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri. Ove il numero legale non sia raggiunto, e trascorsa un'ora da quella indicata per l'inizio della riunione, il Segretario ripete l'appello, e in caso persista l'insufficienza del numero legale, la seduta viene chiusa.
4. Il Segretario comunale procede alla verbalizzazione e la seduta verrà rinviata alla II convocazione.
5. La seduta è altresì dichiarata deserta, e dunque chiusa, in assenza del Segretario, ove non venga legalmente sostituito.
6. Per ogni altra indicazione, si rimanda all'art. 11 dello Statuto comunale.

Art. 11 – Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale in caso di impedimento del Sindaco è presieduto dal Vice – Sindaco. In assenza di quest'ultimo, è presieduto dal Consigliere presente in aula che abbia ottenuto la maggioranza di voti.
2. In caso di imprevedibile contemporaneo impedimento degli stessi, la seduta è dichiarata deserta da parte del Consigliere più anziano di età presente in aula. La sessione verrà chiusa e il tutto verbalizzato.
3. Il Presidente del Consiglio ha la responsabilità di mantenere l'ordine della seduta. Esso accorda la parola agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

Art. 12 – Disordini in aula

1. Qualora durante il Consiglio si verificano episodi da parte di partecipanti, che turbino l'ordine e il corretto svolgimento dello stesso, il Presidente ammonirà il/i protagonista/i e farà constatare il tutto a verbale.
2. In caso di successivo richiamo nella stessa seduta e in capo al medesimo partecipante, il Presidente ordina che l'interessato abbandoni l'aula, e qualora esso non vi ottemperi, sospende la seduta. La seduta viene ripresa ad intervenuta ottemperanza dell'ordine di abbandono, ove non siano in ogni caso trascorsi più di trenta minuti. In caso contrario la seduta è sciolta e aggiornata ad altra data, indicata dal Presidente, alla quale il Consigliere espulso non potrà partecipare.

Art. 13 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri. Ha obbligo di tenere un comportamento corretto e di astenersi da interventi nonché dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.
2. E' responsabilità di ciascun intervenuto mantenere l'ordine. Il singolo componente del pubblico potrà intervenire esclusivamente nelle sessioni dichiarate "aperte" e solo previa concessione della parola da parte del Presidente.

3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori ed in caso di ottemperanze, ove non riesca a ristabilire l'ordine, scioglie la seduta.
4. La forza pubblica può intervenire per ordine del Presidente del Consiglio.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 14 – Svolgimento e durata degli interventi

1. Gli iscritti a parlare possono intervenire una sola volta nella discussione su uno stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami o per interpellanza da parte del Presidente.
2. La durata degli interventi per la discussione delle proposte di deliberazione non può eccedere:
 - a) dieci minuti per i capi – gruppo o loro rappresentanti
 - b) quattro minuti per ogni altro Consigliere.
3. I Consiglieri devono rivolgersi al Consiglio, e sono vietati interventi diretti al singolo Consigliere che possano dar vita a dialoghi tra i due soli nonché a tensioni durante la seduta. Sono altresì da evitare interventi che si focalizzino inutilmente su un aspetto (una frase, una parola...) pronunciato dall'oratore precedente in quanto ciò non sarebbe costruttivo e non permetterebbe alla discussione in questione di proseguire efficacemente il suo corso.
4. Possono essere chiamati esclusivamente ad audizione su singoli argomenti, soggetti esterni che in qualità di professionisti abbiano svolto attività su incarico formale del Comune, funzionari del Comune stesso con incarichi di responsabilità, altri funzionari, dirigenti o amministratori di Enti con i quali il Comune collabora. Detti soggetti, terminate le proprie esposizioni, debbono comunque allontanarsi dallo spazio riservato ai Consiglieri al fine di evitare qualsiasi interferenza ai lavori nonché creare disagio al momento del voto.
5. I termini di durata degli interventi non si applicano nei confronti dei suddetti relatori chiamati per audizione. In tali casi il Presidente assegna volta per volta un tempo massimo di intervento. Quando è superato il termine assegnato per ogni intervento, il Presidente toglie la parola, previo invito a concludere.
6. Il Presidente richiama chi si discosta o ecceda dall'argomento in discussione, avendo facoltà di togliere la parola se taluno persiste in tale atteggiamento.
7. Prima che abbia inizio la discussione su un dato argomento, il Consigliere può chiedere che la stessa sia rinviata al verificarsi di determinati eventi o scadenze. L'eccezione, posta ai voti, è accolta o respinta a maggioranza dei votanti.

Art. 15 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle realmente volute.
2. Qualora uno dei presenti fosse chiamato in causa, se chiede la parola deve chiederla esplicitamente per fatto personale.
3. Chi ha dato origine con la sua affermazione al fatto personale, ha obbligo di intervenire, nel momento in cui il Presidente gli avrà concesso la parola, per chiarire il significato delle parole pronunciate o rettificare le stesse.
4. A conclusione della discussione ciascun Consigliere, o un Consigliere per ciascun gruppo, può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione e avendo a tal scopo a disposizione un massimo di due minuti.

Art. 16 – Voto

1. I Consiglieri, con la sola eccezione della votazione segreta, procedono al voto per appello nominale o per alzata di mano, secondo la decisione del Presidente, e previa verifica del numero legale.
2. In caso di votazione segreta, lo scrutinio è assistito da due Consiglieri nominati dal Presidente. Uno dei due Consiglieri deve appartenere al gruppo di minoranza, se presenti in aula.
3. Le schede vengono distrutte subito dopo l'ufficiale proclamazione dell'esito della votazione.
4. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli Scrutatori o del Segretario, valuta le circostanze e qualora ricorrano le ragioni, annulla la votazione disponendo che la stessa sia immediatamente ripetuta.

Art. 17 – Verbalizzazioni

1. Le verbalizzazioni, redatte dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione e, per le votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e il nominativo degli astenuti, mentre per le votazioni a scrutinio palese, oltre al numero dei voti resi a favore, il nominativo dei votanti contro e quello degli astenuti.
2. Ogni Consigliere ha diritto a che vengano messe a verbale proprie dichiarazioni delle quali il medesimo ne dà dettatura o ne consegna il testo, sottoscritto, da allegare al verbale.
3. Ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei relativi motivi.
4. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne constata l'esito e dichiara chiuso l'argomento. Da tale momento non sono ammesse, sull'argomento, ulteriori dichiarazioni.
5. I verbali devono essere disponibili dopo la pubblicazione. In caso contrario devono essere disponibili comunque entro la successiva data di convocazione del Consiglio.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 18 – Diritto all'informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di accesso ed informazione agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto.
2. La richiesta di accesso per visione è espressa in via informale ai funzionari responsabili di tal servizio.
La richiesta giustificata di atti ai fini dell'esercizio della funzione è presentata in forma scritta.
3. Tenuto conto del criterio di legge, non possono essere rilasciate copie di elaborati tecnici, la cui consultazione è però sempre possibile presso i tecnici e/o le persone competente, negli orari preposti.
Ai gruppi consiliari viene annualmente consegnata copia del bilancio consuntivo e preventivo in occasione della loro approvazione.

Art. 19 – Diritti di interpellanza, interrogazione, mozione

1. I Consiglieri, oltre al diritto d'iniziativa deliberativa prevista dall'art. 9 del presente Regolamento, godono del diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Art. 20 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una semplice domanda scritta formulata al Sindaco o ad un Assessore per conoscere una data informazione e se possano confermarne il contenuto così come conosciuto dall'interrogante, ovvero se sia stata adottata o sia in corso di adozione una risoluzione su di un determinato problema.
2. La domanda deve indicare la forma della risposta: orale o scritta.
La risposta scritta deve pervenire all'interrogante entro trenta giorni dalla presentazione.
La risposta orale deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, la cui convocazione avvenga trascorsi almeno dieci giorni dal deposito dell'interrogazione.
Ottenuta la risposta l'interrogante ha facoltà di dichiarare di essere o meno soddisfatto della stessa.
3. Al Consigliere presentatore o al primo firmatario, salvo diverso accordo intervenuto tra più firmatari della medesima interrogazione, spetta una breve illustrazione della stessa.
4. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della considerazione a successiva seduta.

Art. 21 – Interpellanza

1. Il diritto d'interpellanza consiste in una domanda in forma scritta indirizzata al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri sulla base dei quali siano stati adottati atti o comportamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un preciso problema.
2. L'interpellanza comporta la risposta verbale del Sindaco o dell'Assessore competente.
La risposta deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, la cui convocazione avvenga comunque trascorsi almeno dieci giorni dal deposito dell'interpellanza.
3. Il solo interpellante ha diritto ad illustrare la domanda e avrà a tal scopo a disposizione un massimo di cinque minuti, più un massimo di tre minuti per la replica.
4. Ogni Consigliere può proseguire, singolarmente o con altri, alla presentazione di un'interpellanza, mediante consegna al Presidente del Consiglio di ordini del giorno o mozioni che saranno messe in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.

Art. 22 – Mozioni

1. Il diritto a presentare mozioni o ordini del giorno consiste nella formulazione di un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri al fine di promuovere un voto del Consiglio su un determinato problema di natura politico/amministrativa.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione a verbale.
La mozione è posta in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.
3. In sede di Consiglio la mozione è illustrata, all'occorrenza, da un solo firmatario e per un tempo massimo di cinque minuti. Alla discussione della mozione possono intervenire un Consigliere per ogni gruppo e per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.
4. Le mozioni sono poste a votazione nel loro complesso salvo richiesta di votazioni separate per parti. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni la mozione deve essere votata comunque nel suo complesso.
5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sottoposto al necessario controllo ed essendo stato esso positivo, entra in vigore ad effettuata successiva doppia pubblicazione all'Albo comunale, secondo le norme previste dall'ordinamento interno dell'Ente.